
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Modifica del 14 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza dell'11 novembre 2009¹ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30 capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 2006⁴ sugli impianti a fune,

Art. 1 lett. abis

La presente ordinanza disciplina:

abis. le quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori;

Art. 2 Beneficiari delle indennità

¹ Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28–31c LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una

- 1 RS 745.16
- 2 RS 745.1
- 3 RS 742.101
- 4 RS 743.01

concessione secondo l'articolo 6 LTV, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

² Gli aiuti finanziari secondo l'articolo 31 LTV possono essere versati anche alle imprese che su base contrattuale adempiono compiti indispensabili per le attività di cui al capoverso 1.

Art. 6 cpv. 1 lett. h

¹ Un'offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:

- h. l'offerta è oggetto di una concessione, di un'autorizzazione o di un trattato internazionale.

Art. 14 cpv. 1 lett. b

¹ Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:

- b. nel limite di spesa di cui all'articolo 30a LTV.

Art. 19 cpv. 4 lett. b

⁴ In sede di verifica considerano, oltre all'economicità, in particolare:

- b. i costi e i ricavi dell'infrastruttura delle tratte interessate;

Sezione 10: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità

Art. 29a Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

¹ Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.

² Se i Cantoni non giungono a un accordo, l'UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. Esso tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

³ L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino.

⁴ La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone.

⁵ Se le indennità sono note solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.

Art. 29b Calcolo delle partecipazioni cantonali

¹ Considerate le condizioni strutturali di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all'allegato 1 della presente ordinanza.

² Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato 2.

Art. 29c Variazione annuale massima della quota della Confederazione

La variazione annuale della quota della Confederazione di cui all'articolo 30 capoverso 1 LTV può ammontare al massimo a cinque punti percentuali.

Art. 46a Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 18 dicembre 1995⁵ sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale è abrogata.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RU 1996 169, 2007 5823, 2009 5959, 2011 5261, 2013 1641

Allegato 1
(art. 29b cpv. 1)

Partecipazioni cantonali: condizioni strutturali e formula

1. La condizione strutturale di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV è rappresentata dalla densità demografica. La densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva. L'indice della densità demografica (IDD) viene espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera.

2. Per il calcolo della partecipazione cantonale, l'indice della densità demografica è convertito nel seguente coefficiente (CIS):

$$\text{CIS(IDD)} = \{600\% - \text{IDD}\} / 600\%$$

3. Le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la seguente formula, arrotondando i risultati all'unità:

$$\text{Partecipazione cantonale} = \text{CIS(IDD)}^3 \times 0.5455 + 0.2$$

Allegato 2
(Art. 29b cpv. 2)

Partecipazioni cantionali: quote percentuali

Cantone	Partecipazione cantonale (in %)
	Anni d'orario 2016-2019
ZH	67
BE	47
LU	53
UR	24
SZ	47
OW	28
NW	46
GL	28
ZG	63
FR	45
SO	56
BS	73
BL	62
SH	52
AR	48
AI	29
SG	53
GR	20
AG	60
TG	54
TI	44
VD	53
VS	37
NE	50
GE	71
JU	26

versione provvisoria